

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. XXII
n. 6

PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BRESSA, GIULIETTI, SERENI, TULLO, ANDREA ORLANDO,
ROSSA, ZUNINO, MELANDRI, MOGHERINI REBESANI, GA-
ROFANI, LOVELLI, MARIANI, AMICI, ZACCARIA, LO MORO,
GIANNI FARINA, GARAVINI, NARDUCCI**

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta
sulle vicende relative ai fatti accaduti a Genova nel luglio
2001 in occasione del vertice G8 e delle manifestazioni del
Genoa Social Forum.

Presentata il 20 novembre 2008

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La ricostruzione dei gravissimi fatti accaduti a Genova nel luglio 2001 in occasione del vertice G8 e delle manifestazioni del *Genoa Social Forum* è stata oggetto, nel corso della XIV legislatura, di un'indagine conoscitiva svolta da un Comitato paritetico istituito nell'ambito delle Commissioni affari costituzionali della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica: la citata indagine conoscitiva, anche se condotta in modo serio, si concluse, però, a causa di un'aspra contrapposizione politica, in maniera non

uniforme, arrivando alla stesura di più relazioni, di maggioranza e di minoranza. Le considerazioni conclusive dell'indagine nella relazione di minoranza rinviarono, dunque, ai compiti che, già nella XV legislatura, ci indussero a presentare una proposta di inchiesta parlamentare volta all'istituzione di una Commissione monocamerale di inchiesta (Doc. XXII, n. 5, XV legislatura).

È bene ricordare che il Consiglio d'Europa espresse giudizi molto duri con una risoluzione che pose l'Italia sotto accusa

per la violazione dei principi della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea: il Consiglio d'Europa non esitò, infatti, a definire quei giorni come giorni di « sospensione della democrazia e dei diritti civili »; e questo proprio nel nostro Paese, ovvero un Paese che vanta una civiltà giuridica fra le più alte d'Europa.

La nostra proposta di inchiesta parlamentare chiarisce puntualmente la differenza fra il lavoro della magistratura e gli obiettivi del Parlamento: le finalità dell'inchiesta parlamentare sono per loro natura differenti da quelle dell'inchiesta giudiziaria, alla quale spetta accertare fatti e responsabilità personali, mentre l'inchiesta parlamentare tende ad accertare fatti e a verificare tesi di ordine generale, al fine di formulare proposte di revisione normativa o iniziative politiche utili e costruttive. L'intento del Parlamento deve, dunque, essere quello di fare luce soprattutto sulle responsabilità politiche che hanno inciso sulla linea di comando di quelle azioni che hanno scritto una pagina della storia nazionale così controversa.

Nel momento in cui proponiamo l'istituzione della Commissione parlamentare di inchiesta per accertare adeguatamente

le responsabilità politiche e amministrative sui fatti del luglio 2001, ci preme riaffermare, come già facemmo nell'indagine conoscitiva della XIV legislatura, la nostra fiducia nelle Forze di polizia. Oltre centocinquanta anni di storia, moltissimi morti e il lavoro quotidiano volto a garantire il bene dei cittadini che viene svolto da migliaia di persone malpagate, testimoniano ogni giorno la fedeltà delle Forze di polizia alla nostra Costituzione e la loro difesa dello Stato inteso come comunità di valori, diritti e doveri. Nessuno, dunque, a nostro avviso, ha bisogno di essere rassicurato sulla fedeltà alla Costituzione delle Forze di polizia nel nostro Paese. Le Forze di polizia italiane hanno saputo conquistare questa fiducia non solo attraverso il quotidiano impegno, ma anche attraverso la lotta contro le organizzazioni terroristiche e le organizzazioni mafiose. La polizia che era in strada a Genova è la stessa che ci ha liberato dal terrorismo rosso e dallo stragismo nero; è la stessa che ha arrestato i più importanti capi delle organizzazioni mafiose. Gli errori che sono stati commessi a Genova non possono essere utilizzati per rompere questo rapporto di fiducia.

PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

—

ART. 1.

(Istituzione e funzioni della Commissione parlamentare di inchiesta).

1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta, di seguito denominata « Commissione », al fine di indagare sulle vicende relative ai fatti accaduti a Genova nel luglio 2001 in occasione del vertice dei Paesi del G8 e delle manifestazioni del *Genoa Social Forum*.

2. La Commissione ha il compito di:

a) ricostruire in maniera puntuale la dinamica degli scontri e degli avvenimenti accaduti a Genova in occasione del vertice dei Paesi del G8 e delle manifestazioni del *Genoa Social Forum*;

b) accertare se durante i giorni in cui ha avuto luogo il vertice dei Paesi del G8 si sia verificata la sospensione dei diritti fondamentali garantiti a tutti i cittadini dalla Costituzione;

c) ricostruire la gestione dell'ordine pubblico facendo luce sulla catena di comando e sulle dinamiche che hanno provocato le azioni di repressione nei confronti dei manifestanti, l'irruzione delle Forze dell'ordine nella scuola « Diaz » e i fatti avvenuti nella caserma di Bolzaneto.

ART. 2.

(Composizione della Commissione).

1. La Commissione è composta da venti deputati, nominati dal Presidente della Camera dei deputati in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, assicurando comunque la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo.

2. La Commissione, nella prima seduta, elegge il presidente, due vicepresidenti e due segretari. Si applicano le disposizioni dell'articolo 20, commi 1, 2, 3 e 4, del Regolamento della Camera dei deputati.

ART. 3.

(Poteri e limiti della Commissione).

1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

2. La Commissione non può adottare provvedimenti attinenti alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione nonché alla libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale.

3. La Commissione ha facoltà di acquisire copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organismi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari, anche se coperti da segreto.

4. La Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza fino a quando gli atti e i documenti trasmessi in copia ai sensi del comma 3 siano coperti dal segreto.

5. Per i fatti oggetto dell'inchiesta parlamentare non è opponibile alla Commissione il segreto di Stato, né quello di ufficio, professionale e bancario. È sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.

6. Per le testimonianze rese davanti alla Commissione si applicano le disposizioni previste dagli articoli da 366 a 384-*bis* del codice penale.

7. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione a esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.

ART. 4.

(Obbligo del segreto).

1. I componenti la Commissione, il personale addetto alla stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 3, commi 4 e 7.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione dell'obbligo di cui al comma 1, nonché la diffusione, in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, di atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali sia stata vietata la divulgazione, sono punite ai sensi dell'articolo 326 del codice penale.

ART. 5.

(Organizzazione dei lavori).

1. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei lavori. Ciascun componente può proporre la modifica delle norme regolamentari.

2. Le sedute della Commissione sono pubbliche. La Commissione può deliberare, a maggioranza semplice, di riunirsi in seduta segreta.

3. La Commissione può avvalersi direttamente dell'opera di agenti e di ufficiali di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni che ritiene necessarie.

4. Per l'espletamento delle sue funzioni, la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dal Presidente della Camera dei deputati.

5. Le spese per il funzionamento della Commissione sono stabilite nel limite massimo di 50.000 euro e sono poste a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.

ART. 6.

(Durata).

1. La Commissione conclude i propri lavori entro dieci mesi dalla data della sua costituzione ed entro i successivi due mesi presenta alla Camera dei deputati una relazione conclusiva.